

CAPITOLATO SPECIALE

GESTIONE DELLA COMUNITA' DIURNA PER LA SALUTE MENTALE PER ADULTI DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE DELL'AZIENDA USL DI IMOLA

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto la gestione della Comunità Diurna per la Salute Mentale (in seguito denominata per brevità Comunità) con sede nel Padiglione 13 del Presidio "Luigi Lolli" sito in Viale Amendola 2 in Imola che accoglie utenti adulti inviati dalle equipe del Centro di Salute Mentale della UOC Psichiatria Adulti.

Al fine di rispondere a bisogni diversificati e complessi la Comunità dovrà avere un modello organizzativo di struttura agile e capace di personalizzare ogni intervento, che garantisca lo sviluppo e il mantenimento di un contesto incentrato sul modello di rete, con numerose proposte tese a favorire e facilitare il progetto esistenziale del soggetto, la permanenza nel proprio contesto di vita e l'integrazione nel tessuto sociale.

Il modello della Comunità deve quindi:

- ispirarsi ai fondamenti della Riabilitazione Psicosociale e ai principi della “recovery”,
- orientare la propria attività alla prevenzione, abilitazione, guarigione e ricerca della migliore qualità di vita possibile per la persona e per il proprio contesto, attraverso iniziative, dirette e indirette, volte ad avviare percorsi di accesso all'informazione, alla cultura, alla formazione e al lavoro,
- promuovere una visione della Comunità inserita e integrata in una rete di opportunità e di servizi,
- favorire l'autodeterminazione degli utenti attraverso esperienze risocializzanti e formative che mirano al raggiungimento di una loro possibile autonomia lavorativa e abitativa, quindi verso una vita libera dalla marginalità e dal bisogno,
- mantenere nel tempo la capacità di integrazione e di lavoro di rete con gli operatori del DSM-DP, AUSL, ASP, Enti pubblici, Fondazioni, Associazioni di cittadini e utenti della salute mentale, contesti produttivi e, più in generale, con il contesto di vita,
- mantenere la capacità di integrazione e di lavoro di rete con le famiglie degli utenti, prevedendo vari tipi di attività, tra i quali si citano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, incontri a carattere psicoeducativo, individuale e di gruppo, incontri periodici a carattere informativo e di conoscenza dei percorsi abilitativi ai quali la Comunità partecipa,
- avere un'organizzazione flessibile in grado di riorganizzarsi al variare dei singoli progetti terapeutico riabilitativi, e quindi in relazione a bisogni e risorse, e che preveda metodologie di prevenzione del drop out delle persone afferenti alla Comunità e di burn out della equipe degli operatori della Comunità stessa,

- avere flessibilità di orari e utilizzo degli spazi, sia interni alla Comunità, che del territorio, (compreso il domicilio dell'utente), prevedendo la possibilità dell'apertura anche nei giorni festivi e prefestivi, su progetti individuali o di gruppo,
- prevedere una costante differenziazione e personalizzazione delle risposte offerte,
- supportare, in linea con i progetti terapeutico riabilitativi individuali formulati con le equipe del CSM, i percorsi lavorativi, integrandosi con gli operatori delle equipe del CSM di riferimento, nell'effettuazione dei tirocini formativi, percorsi di orientamento e altri progetti a valenza formativa. In questo ambito le attività possono consistere in: aiuto nella stesura del curriculum, supporto alla preparazione per i colloqui di lavoro, accompagnamento presso il posto di lavoro, mediazione delle relazioni con colleghi di lavoro, ecc.,
- supportare, in linea con i progetti terapeutico riabilitativi individuali formulati con le equipe del CSM, la fruizione del tempo libero attraverso la partecipazioni ad iniziative territoriali e nazionali di tipo culturale, sportivo, risocializzante.

ART. 2 – OBIETTIVI DEL SERVIZIO

La finalità del servizio è prevista dalla regione Emilia Romagna con la DGR n. 1423/2015 integrazione e modifiche alla dgr 564/2000 in materia di autorizzazione al funzionamento:

"La comunità diurna per la salute mentale è un servizio che ospita nell'arco delle sole ore diurne cittadini adulti con esiti di patologia psichiatrica, clinicamente stabilizzati, anche in fase di reinserimento, che non necessitano di assistenza sanitaria continuativa residenziale/semi-residenziale. La comunità diurna offre per alcune ore della giornata un contesto accogliente e supportivo, integrato al piano di cura dei servizi sanitari territoriali, volto a facilitare il mantenimento, il recupero di abilità residue e percorsi evolutivi gradualmente verso il contesto sociale più generale. L'utenza ospitata nella medesima Comunità deve presentare caratteristiche omogenee, o comunque compatibili, rispetto alla intensità e tipologia dei bisogni assistenziali espressi, in relazione alla diagnosi ed alle condizioni psicologiche e relazionali."

"La comunità diurna favorisce il reinserimento e la partecipazione attiva degli ospiti nella comunità di appartenenza, proponendosi come valido aiuto al sostegno domiciliare, offrendo situazioni di sollievo del carico familiare e favorendo in tal modo la permanenza dell'ospite presso la propria abitazione. Il soggetto gestore promuove la qualità della vita degli utenti, in particolare attraverso un approccio di carattere educativo, al fine di sostenere il benessere fisico e materiale, lo sviluppo personale, l'autodeterminazione, l'inclusione sociale, le relazioni interpersonali ed il benessere soggettivo della persona."

ART. 3 – UTENZA

I destinatari del servizio, di cui al presente capitolato, sono soggetti adulti in cura presso l'UOC Psichiatria Adulti del DSM-DP dell'Azienda USL di Imola.

La Comunità può ospitare al massimo 20 utenti, a frequenza variabile sia nell'arco della giornata che nella settimana, a seconda dei progetti terapeutico riabilitativi individuali.

ART. 4 – STRUTTURA, ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO E FABBISOGNO

La sede del servizio è ubicata nel Padiglione 13 del Presidio "Luigi Lolli" sito in Viale Amendola 2 a Imola. La struttura utilizzabile è disposta al piano terra ed è composta dai locali indicati nella allegata planimetria (Allegato 1) Anche per quel che attiene in specifico gli spazi a disposizione è possibile prevedere un'articolazione precisa in riferimento alle attività e ai progetti individuali.

Le attività della Comunità vengono svolte per n. 12 mesi all'anno, per circa 250 giornate, e sono differenziate in relazione ai bisogni specifici degli utenti e articolate secondo progetti individualizzati.

Per quanto riguarda gli orari, si deve prevedere una certa flessibilità e articolazione a seconda dei moduli di attività e delle modalità di partecipazione degli utenti alle attività medesime. A livello complessivo, comunque la Comunità, pur in presenza di progetti legati a moduli che implicano una differenziazione e flessibilità in termini di orario, deve prevedere un'apertura dal lunedì al venerdì, di norma dalle 8,30 alle 17,30.

Il fabbisogno annuale presunto ammonta a:

- n. 4.500 prestazioni in totale per gli educatori professionali / tecnici della riabilitazione / tecnici,
- n. 1.000 prestazioni per il maestro d'arte,
- n. 1.500 prestazioni per il coordinatore responsabile,
- n. 1.020 prestazioni di integrazione, da strutturare in base alla programmazione della Comunità come prolungamento dell'orario pomeridiano, serale o nelle giornate del sabato o domenica per attività laboratoriali e per periodi di soggiorno in territorio nazionale.

Per la normale apertura settimanale della Comunità Diurna le prestazioni settimanali degli educatori professionali / tecnici della riabilitazione / tecnici sono quantificate in circa n. 90 in totale; le prestazioni settimanali del maestro d'arte sono quantificate in circa n. 20; le prestazioni settimanali del coordinatore responsabile sono quantificate in circa n. 30.

Ad esse si devono aggiungere 1.020 prestazioni annue per le attività di integrazione sopracitate.

Ogni prestazione prevede un tempo di realizzazione di 1 (una) ora.

In considerazione delle sospensioni del servizio per chiusure estive e per festività varie, si prevede che il servizio si svolga per n. 50 settimane nell'anno solare.

All'interno del periodo di funzionamento della Comunità è ricompresa almeno una settimana da svolgersi in una stazione climatica marina o montana, prevista nel Piano Annuale delle Attività.

Timbro e firma del Legale Rappresentante

Durante tali periodi la Comunità resterà comunque funzionante per l'utenza che non partecipa.

In specifico, le principali attività previste possono essere:

- attività terapeutico-riabilitative mirate all'acquisizione o mantenimento delle competenze individuali,
- attività indirizzate all'autonomia personale e allo sviluppo delle capacità espressive,
- attività ludico-motorie,
- attività di socializzazione,
- attività di laboratorio: cucina (limitatamente alle preparazioni fredde, senza quindi l'utilizzo del forno e delle piastre), arti espressive, lettura, giornalismo ed ogni attività nata dalla coniugazione di risorse, bisogni, caratteristiche delle persone che lo frequentano;
- attività di supporto ai percorsi formativi e lavorativi, anche sui luoghi deputati;
- colloqui individuali e di gruppo;
- colloqui familiari,
- assemblee con i frequentanti.

Tali attività verranno organizzate, in forme e modi specifici, in linea con i progetti terapeutico riabilitativi individuali.

La tabella di seguito rappresentata riassume quanto illustrato nel presente articolo:

COMUNITA' DIURNA PER LA SALUTE MENTALE

Utenti in carico/giornate di presenza	Attività		Indicatore quantitativo annuo
<p>Capienza massima giornaliera 20 utenti frequentanti da 1 a 5 giorni settimanali</p>	<p>Attività interne</p>	<p>Prestazioni individualizzate su specifico progetto (osservazione, inserimento, utilizzo di metodiche cognitive comportamentali)</p>	<p>5.000 giornate di presenza (20 x 250)</p>
		<p>Attività finalizzate all'acquisizione di autonomie</p>	
		<p>Laboratori espressivi</p>	
	<p>Attività esterne</p>	<p>Organizzazione e partecipazione a eventi culturali e formativi</p>	
		<p>Attività sportive (ad es. Piscina, Yoga, Pallavolo, Calcetto, ecc..)</p>	
		<p>Uscite per attività di supporto ai percorsi formativi e lavorativi</p>	
		<p>Soggiorni estivi e invernali quale supporto alla fruizione del tempo libero</p>	
		<p>Attività indirette</p>	
	<p>Incontri con le famiglie (almeno quattro all'anno)</p>		
	<p>Documentazione e verifica interventi (almeno un progetto ogni anno e tre verifiche ogni anno)</p>		
	<p>Supervisione e coordinamento</p>		<p>n. 1.560 ore di coordinatore responsabile</p>

Timbro e firma del Legale Rappresentante

ART. 5 - PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO

Ai sensi della citata DGR n. 1423/2015, nelle comunità diurne operano, con specifica programmazione, l'educatore o il tecnico della riabilitazione psichiatrica. Pertanto l'aggiudicatario dovrà garantire la gestione del servizio utilizzando le seguenti professionalità:

- educatori professionali o tecnici della riabilitazione, in possesso del titolo previsto per legge,
- tecnici, maestri d'arte, in possesso di titoli attestanti la qualifica.

Deve essere previsto un coordinatore responsabile che può svolgere anche funzioni educative e di supporto. Il coordinamento attiene all'organizzazione complessiva della Comunità.

Il coordinatore responsabile deve essere in possesso del titolo di educatore professionale o del titolo di tecnico della riabilitazione, psicologo, assistente sociale e deve avere una esperienza di lavoro documentata di almeno 24 mesi nei servizi della Salute Mentale o Dipendenze Patologiche.

Almeno il 50% del personale utilizzato deve essere in possesso di titoli attestanti la conoscenza del metodo cognitivo-comportamentale.

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre garantire il personale per le sostituzioni di malattia, ferie e altre cause di forza maggiore in modo da mantenere inalterate le caratteristiche professionali del personale stesso.

La ditta aggiudicataria, ai fini della stipulazione del contratto, dovrà presentare elenco nominativo del personale che impiegherà nel servizio documentando, per ciascuno di essi, il possesso dei titoli professionali richiesti ed il relativo curriculum. Successivamente dovrà comunicare l'eventuale sostituzione di operatori documentando per anch'essi il possesso dei titoli.

ART. 6 – TRASPORTI E RIMBORSI

Per le attività richieste la ditta appaltatrice si impegna a fornire un mezzo di trasporto a 9 posti.

Per le spese che la ditta appaltatrice sosterrà per lo svolgimento delle attività richieste (rimborso chilometrico e materiale necessario alle attività) si prevede un rimborso forfettario per un importo massimo annuale pari a € 10.000,00 (IVA compresa), che sarà riconosciuto previa documentazione delle spese sostenute.

ART. 7 – CONSEGNA DELLA STRUTTURA, ATTREZZATURE E ARREDI

Timbro e firma del Legale Rappresentante

I locali ed i beni immobili e mobili si intendono concessi in comodato all'aggiudicatario. La presa in consegna dei locali, attrezzature, ausili e arredi dovrà avvenire all'inizio del servizio stesso, con apposito verbale.

I locali si intendono dati ed accettati, dall'aggiudicatario, nello stato in cui si trovano attualmente e ritenuti idonei all'uso convenuto.

L'aggiudicatario ha facoltà di installarvi arredi e suppellettili, apparecchiature e quant'altro necessario di sua proprietà, al fine di cui al presente capitolato. I mobili dovranno essere recuperati dal conduttore, a loro spese, al termine del contratto, cosicché i vani e tutti i beni immobili concessi siano restituiti in pristino stato, con obbligo per l'aggiudicatario stesso di rispondere di tutti i deterioramenti e danni arrecati per propria colpa.

E' a carico dell'aggiudicatario la responsabilità della conservazione e della custodia di tutti i beni concessi per l'intera durata del contratto, garantendo un buono stato di conservazione e funzionamento, fatto salvo il normale logorio d'uso, da accertare con apposito verbale di riconsegna.

Pertanto, alla scadenza del contratto, i beni mobili e immobili concessi in uso dovranno essere riconsegnati in tale stato o migliorato senza che vi sia luogo a compenso per miglioramenti fatti, che non potranno essere rimossi e si intendono finora acquisiti a beneficio della proprietà.

E' vietato all'aggiudicatario di apportare qualsiasi innovazione o modifica senza il preventivo consenso scritto dell'Azienda USL.

L'aggiudicatario dovrà però rispondere delle deficienze e dei deterioramenti che alla riconsegna dei locali vi si rinvenissero, esclusi tutti i deterioramenti derivanti dal normale uso della cosa e dalla sua naturale obsolescenza.

Sono a carico dell'aggiudicatario le riparazioni di piccola manutenzione dei beni concessi dovute non a vetustà o caso fortuito ma a deterioramento derivato dall'utilizzo delle cose, le manutenzioni straordinarie sono a carico della proprietà.

L'aggiudicatario è tenuto a custodire e conservare i locali stessi con la diligenza del buon padre di famiglia e non può servirsene che per l'uso specifico di cui al presente capitolato, con facoltà di installarvi arredi, suppellettili e quant'altro necessario di sua proprietà al fine di che sopra, sempre salvaguardando le esigenze di adeguatezza, igiene e funzionalità del luogo.

L'aggiudicatario si impegna allo svolgimento nei locali delle proprie specifiche attività contrattuali nell'osservanza delle prescrizioni di legge sollevando l'Azienda USL da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle attività stesse. Resta inteso che l'aggiudicatario è comunque tenuta ad osservare e a far osservare tutte le direttive e le disposizioni che l'Ente appaltante ritenesse di impartire in merito all'utilizzazione degli spazi da parte degli operatori od assistiti del gestore, ai fini del regolare svolgimento dell'attività complessiva del presidio.

L'Azienda USL potrà in qualunque momento, attraverso propri incaricati, ispezionare i locali ceduti in uso allo scopo di assicurarsi della buona conservazione degli stessi e dell'osservanza di ogni obbligo contrattuale.

Qualora occorranno lavori di manutenzione straordinaria l'aggiudicatario deve avvisarne prontamente l'Azienda USL che valuterà se provvedere direttamente, a proprio insindacabile giudizio. Resta comunque a carico del conduttore la manutenzione ordinaria (esclusi lo sfalcio d'erba, la manutenzione degli estintori).

L'aggiudicatario è costituito custode della cosa locata. Essa esonera espressamente l'Azienda USL da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivare dall'uso dei beni concessi (mobili ed immobili) e da fatti dolosi o colposi di terzi in genere e da ogni responsabilità per danni prevedibili ed imprevedibili a persone ed a cose causati dall'utilizzo degli spazi, nonché dai mobili e dalle attrezzature, sia di proprietà

dell'Azienda USL che dell'Associazione stessa, installati nel locale ceduto in uso, nonché per danni derivanti da ogni altra causa.

Al conduttore è fatto obbligo di stipulare idonea ed adeguata polizza di assicurazione per la copertura dei rischi della responsabilità civile e per la copertura del rischio locativo per i danni ai beni mobili e immobili in uso.

L'aggiudicatario non potrà, in ogni caso, esperire nei confronti dell'Azienda USL azione alcuna per eventuali furti avvenuti nei locali ceduti in uso.

ART. 8 – SERVIZI ACCESSORI

Formazione

L'aggiudicatario dovrà prevedere iniziative di formazione e supervisione permanente del proprio personale attraverso la redazione di un programma annuale che comprenda l'attivazione di corsi, incontri e stage inerenti tematiche educativo-organizzative, concordate con l'U.O.C. Psichiatria Adulti. Dovrà consentire altresì al proprio personale la partecipazione alle iniziative formative promosse dall'Azienda USL, qualora ritenute di primaria importanza per il servizio e per il target di utenti in carico. La formazione congiunta del personale dovrà essere garanzia delle necessarie connessioni progettuali e operative. La formazione del personale della ditta aggiudicataria non dovrà essere svolta in orario di servizio.

Utenze

Il pagamento delle utenze (energia elettrica, riscaldamento, acqua calda e fredda) è a carico dell'Azienda USL di Imola.

Mensa

L'aggiudicatario dovrà garantire il pasto.

ART. 9 - VERIFICHE E CONTROLLI

Per procedere a forme di controllo qualitativo del servizio, l'Azienda USL di Imola provvederà alla verifica della qualità e dell'appropriatezza degli interventi, nonché della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente capitolato. L'Azienda USL procederà alla verifica analitica degli standard e si attiverà in ogni caso di motivata lamentela degli utenti.

La responsabilità della verifica tecnica e il controllo qualitativo del servizio, la verifica dell'appropriatezza dei progetti psico-educativo-abilitativi e riabilitativi, della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente capitolato compete al Responsabile Clinico dell'U.O. per la Comunità, che riferisce direttamente al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale – Dipendenze Patologiche.

Sono proposti, a partire dall'inizio del contratto, i seguenti indicatori qualitativi che diventeranno parte integrante del sistema di valutazione della qualità del servizio erogato:

1) N° progetti condivisi con equipe

Timbro e firma del Legale Rappresentante

di riferimento e con la famiglia

x 100 standard 90%

N° progetti attivati

2) N° progetti documentati

x 100 standard 90%

N° progetti attivati

Viene definito, come indicatore quantitativo, il raggiungimento del seguente obiettivo di giornate di presenza annue:

3) N° giornate di presenza di utenti

80%

N° giornate di apertura comunità X 20

Qualora dalla verifica effettuata allo scadere del semestre da parte del Responsabile Clinico dell'U.O. per la Comunità risultasse che le giornate di presenza non rispondono al criterio di valutazione individuato e corrispondente all'80%, si procederà, in misura proporzionale, ad una riduzione del canone stesso nella fatturazione del mese successivo.

Qualora dalla verifica effettuata al termine dell'anno di gara da parte del Responsabile Clinico dell'U.O. per la Comunità risultasse che non rispondono al criterio di valutazione individuato e corrispondente all'80% si procederà, in misura proporzionale, ad una riduzione del canone stesso nella fatturazione dell'ultimo mese dell'anno di gara.

ART. 10 - DURATA DEL SERVIZIO

Il presente contratto avrà una durata di anni tre. L'Azienda USL si riserva la facoltà di rinnovo del contratto per un ulteriore periodo di anni tre, previo interpello della ditta aggiudicataria a mezzo posta elettronica o fax.

Durante il periodo di rinnovo l'attività dovrà essere eseguita alle stesse condizioni e modalità previste in sede di gara, senza che per questo la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezione alcuna.

L'Azienda USL si riserva inoltre la facoltà di modificare o risolvere il contratto qualora, dietro segnalazione, vi siano variazioni connesse con fondata motivazione.

Se allo scadere del termine naturale del contratto, l'Azienda USL non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto, il fornitore sarà obbligato a continuare il servizio per un

Timbro e firma del Legale Rappresentante

periodo non superiore a 180 giorni, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in essere, senza che per questo la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezione alcuna.

La ditta s'impegna altresì ad assicurare l'eventuale graduale subentro di altra ditta al termine del contratto, per salvaguardare la continuità assistenziale.

ART. 11 - PERIODO DI PROVA

L'impresa aggiudicataria è soggetta a un periodo di prova di sei mesi a far data dall'inizio effettivo delle attività.

Trascorsi sei mesi dall'inizio del contratto, il periodo di prova s'intende superato se non sia intervenuta comunicazione da parte dell'Azienda USL.

Qualora durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente capitolato e/o all'offerta tecnica proposta dall'Impresa in fase di gara, l'Azienda USL comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida a adempiere.

Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, l'Azienda USL ha la facoltà di risolvere il contratto, con lettera raccomandata A/R e di aggiudicare il servizio all'impresa che segue in classifica, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (art. 1456 del Codice Civile "Clausola risolutiva espressa"). In tal caso la ditta aggiudicataria:

- dovrà proseguire nel servizio fino alla data comunicata dall'Azienda USL
- avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite
- si vedrà incamerare il deposito cauzionale definitivo, salvo eventuali maggiori oneri.

ART. 12 – QUANTITATIVI

I quantitativi indicati sono puramente indicativi e potranno essere aumentati o diminuiti nei limiti previsti dalla normativa vigente, senza che il fornitore possa sollevare eccezione al riguardo e pretendere compensi o indennità di sorta. In tale caso rimarranno fisse e invariate le condizioni economiche e contrattuali pattuite in sede di gara.

ART. 13 - PREZZO DEL SERVIZIO

Il corrispettivo spettante all'Impresa appaltatrice, da corrispondere sotto forma di canone di dodici mensilità annue, è rappresentato dal costo delle prestazioni indicato in offerta, così articolato:

- prestazione di educatore professionale / tecnico della riabilitazione / tecnico / maestro d'arte,
- prestazione di coordinatore responsabile,

Timbro e firma del Legale Rappresentante

- somministrazione pasti.

Tale costo dovrà intendersi onnicomprensivo di obblighi e rischi a carico della Ditta, dell'organizzazione dei piani di lavoro del personale e di tutto quanto previsto dal presente capitolato.

In considerazione dei cambiamenti possibili nelle politiche del welfare locale e in relazione ai bisogni dell'utenza, la Direzione del Dipartimento potrà concordare annualmente con la ditta aggiudicataria l'eventuale ridefinizione delle attività del servizio da erogare.

In relazione a quanto sopra e secondo quanto previsto all'art.12 del presente capitolato, l'Azienda USL si riserva la possibilità di decrementare annualmente e proporzionalmente il canone di cui sopra, dando comunicazione alla ditta almeno sei mesi prima, per le opportune valutazioni.

ART. 14 - RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

La ditta aggiudicataria dovrà comunicare al Direttore del Dipartimento Salute Mentale Dipendenze Patologiche o a un suo incaricato, il nominativo di un suo rappresentante quale Responsabile/Coordinatore per tutti gli adempimenti previsti dal presente capitolato.

La ditta dovrà inoltre comunicare il recapito telefonico per immediata disponibilità dell'incaricato per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria al di fuori delle ore di servizio.

Il Rappresentante, o suo incaricato, dovrà controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti stabiliti per il regolare svolgimento delle attività; egli è tenuto a mantenere un contatto continuo con gli addetti segnalati dall'Azienda USL per verificare l'andamento del servizio.

In caso di assenza o impedimento dell'incaricato, la ditta dovrà comunicare il nominativo e l'indirizzo di un sostituto.

ART. 15 - COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELLA DITTA

I dipendenti della ditta aggiudicataria che effettuano il servizio oggetto della presente gara, sono obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza sia nei confronti degli assistiti sia degli operatori sanitari, e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale specificata dal presente capitolato e che il servizio richiede.

L'Azienda USL può richiedere l'allontanamento di quel personale della ditta che non si sia comportato con correttezza ovvero che non sia di gradimento all'Azienda USL.

In particolare, la ditta deve curare che il proprio personale:

- vesta in maniera idonea e sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro come stabilito dall'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 9.9.2008 n. 81;
- abbia sempre con sé un documento di identità personale;
- consegni immediatamente le cose, qualunque ne sia il valore e stato, rinvenute nell'ambito dei settori, al proprio responsabile diretto che le dovrà consegnare al Direttore del DSM-DP o a un suo incaricato;
- segnali subito al proprio responsabile diretto le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio; nel contempo dette segnalazioni dovranno essere comunicate anche al Direttore del DSM-DP o ad un suo incaricato;
- tenga sempre un contegno corretto;
- non prenda ordini da estranei per l'espletamento del servizio;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia.

La ditta aggiudicataria è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze del presente capitolato. La ditta è inoltre direttamente responsabile dei danni derivanti a terzi, sia utenti che dipendenti dell'Azienda USL, per comportamenti imputabili ai propri dipendenti.

ART. 17 – SCIOPERI

In caso di conflitto sindacale tra la ditta aggiudicataria e i propri professionisti, la ditta è obbligata a garantire tutte le prestazioni essenziali se e in quanto previste.

I servizi non effettuati a seguito degli scioperi dei professionisti della ditta aggiudicataria saranno detratti dal computo mensile.

La ditta appaltatrice sarà comunque tenuta a dare preventiva e tempestiva comunicazione e dovrà garantire, in ogni caso, il servizio di emergenza.

ART. 18 - OBBLIGHI PREVIDENZIALI, FISCALI E ASSICURATIVI DELLA DITTA

La Ditta appaltatrice è tenuta al tassativo e integrale rispetto dell'applicazione per tutti i dipendenti delle condizioni retributive, previdenziali, assicurative e normative previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di riferimento, compresi i diritti sindacali e la responsabilità civile verso terzi; le imprese cooperative sono tenute al rispetto di quanto sopra, per tutti i dipendenti, soci e non soci, anche in deroga ad eventuali difformi regolamenti interni ai sensi della Legge 142/2001.

A richiesta dell'AUSL, la ditta aggiudicataria dovrà fornire tutta la documentazione necessaria a verificare il rispetto degli obblighi suddetti.

Resta comunque inteso che l'AUSL rimane del tutto estranea ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra l'appaltatore e il personale da questo dipendente, esonerandola da qualsiasi responsabilità in merito.

ART. 19 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA DEI DATI

Le notizie e i dati relativi all'Azienda USL e agli assistiti, comunque venuti a conoscenza dell'Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività in relazione alla esecuzione del presente appalto non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate, da parte dello stesso Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente capitolato.

L'appaltatore, in relazione a quanto oggetto di prestazione ed alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.Lgs n.196/2003, tutte quelle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alla finalità del servizio, dei dati.

ART. 20 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

L'Azienda USL di Imola, come previsto dall'art. 26, comma 1, lettera b) del D.Lgs n.81/2008 e s.m.i, fornisce alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

ART. 21 - DANNI A PERSONE E COSE

L'Azienda USL è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili ad essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda USL che fin da ora si intende sollevata e indenne da ogni pretesa o molestia.

La Ditta, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai

Timbro e firma del Legale Rappresentante

rappresentanti dell'Azienda USL, in contraddittorio con i rappresentanti della Ditta aggiudicataria. In caso di assenza dei rappresentanti della Ditta, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti dell'Azienda USL, senza che la Ditta possa sollevare eccezione alcuna.

La Ditta è altresì obbligata a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile per tutti gli eventuali danni da essa recati all'Azienda USL, con un massimale di copertura di almeno € 1.500.000,00 - unico – salvo e impregiudicato il risarcimento di maggiori danni in caso di eventi dannosi, secondo le modalità indicate nella lettera d'invito alla gara.

ART. 22 – MODIFICHE E SUBAPPALTO DEL CONTRATTO

Per le modifiche contrattuali durante il periodo di efficacia del contratto si applica quanto previsto all'art. 106 del D.lgs 50/2016.

È ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

- *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m..*
- *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*

ART. 24 – PENALITÀ

L'Azienda USL si riserva il diritto di attivare un sistema di rilevazione quali/quantitativa del servizio nel suo complesso, ovvero in alcune sue parti.

Nel caso di inosservanza delle norme del presente capitolato e per ciascuna carenza rilevata, potranno essere applicate le seguenti penalità, previa contestazione dell'addebito alla Ditta aggiudicataria e rigetto delle sue eventuali giustificazioni ritenute non sufficienti:

- in caso di sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio, anche parziale, sarà applicata una penale pari a € 500,00 per ogni giorno di mancato servizio;
- in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello di efficienza del servizio, sarà applicata una penale da € 500,00 a € 1.500,00, per ogni inadempimento;
- in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte di operatori della ditta, sarà applicata una penale di € 1.500,00 per ogni inadempimento;

Timbro e firma del Legale Rappresentante

- in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con i Servizi dell'Azienda USL, sarà applicata una penale pari a € 800,00, per ogni inadempimento.

In caso di segnalazioni di inadempimenti, il Direttore del DSM-DP o un suo incaricato comunicherà nel più breve tempo possibile, a mezzo fax o pec, al rappresentante della ditta quanto emerso e insieme concorderanno per un confronto, con stesura di un apposito verbale. In caso di mancato confronto, per cause direttamente o indirettamente imputabili alla ditta, si darà immediato corso all'applicazione della penale. In tal caso la ditta non potrà sollevare alcuna obiezione.

Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La ditta dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata, che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito.

Il totale delle penali non potrà comunque essere superiore al 10% del valore del contratto ai sensi dell'art. 298, comma 1 e 145, comma 3 del DPR n. 207 del 5/10/2010.

Resta salva la facoltà dell'Azienda USL, in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata, di ricorrere ad altre ditte per l'effettuazione del servizio. In tal caso, tutti gli oneri saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

ART. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda appaltante avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure, alternativamente, intimata a mezzo fax, nelle seguenti ipotesi:

- avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art. 1671 c.c.;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- in caso di cessione del contratto senza comunicazione all'Azienda USL;
- in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda USL;
- qualora l'Azienda capofila notifici n. 2 diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
- in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza
- nel caso di mancato superamento del periodo di prova.

Timbro e firma del Legale Rappresentante

In caso di risoluzione del contratto, l'Azienda USL si riserva la facoltà di valutare l'opportunità e la convenienza economica di adire il secondo aggiudicatario o di indire una nuova procedura di gara.

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali, l'Azienda Sanitaria incamererà il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.

ART. 26 - RECESSO DAL CONTRATTO

Qualora la Ditta aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l'Azienda USL, oltre ad incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare alla medesima le eventuali maggiori spese insorgenti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta.

ART. 27 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La Ditta fatturerà mensilmente lo svolgimento del servizio all'Azienda USL di Imola.

Qualora dalla verifica effettuata allo scadere del semestre da parte del Responsabile della UOS NPIA Pianura Ovest risultasse che le giornate di presenza non rispondono al criterio di valutazione individuato e corrispondente all'80% si procederà, in misura proporzionale, ad una riduzione del canone stesso nella fatturazione del mese successivo.

Qualora dalla verifica effettuata al termine dell'anno di gara da parte del responsabile della UOS NPIA Pianura Ovest risultasse che le giornate di presenza non rispondono al criterio di valutazione individuato e corrispondente all'80% si procederà, in misura proporzionale, ad una riduzione del canone stesso nella fatturazione dell'ultimo mese dell'anno di gara.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all'AUSL di Imola esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).

L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

Azienda USL di Imola - codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFAN47

Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:

AZIENDA U.S.L. DI IMOLA

Timbro e firma del Legale Rappresentante

Codice fiscale: 9000900374

Sede Legale: Viale Amendola 2 – 40026 Imola.

Inoltre, ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:

Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino il codice CIG.

Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:

- indicazione dettagliata del servizio prestato
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato.

Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario.

A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente:

“Scissione dei pagamenti – art.17 ter DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015)”.

L'applicazione dello split payment non si applica ai fornitori esteri.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.

L'Azienda USL procederà ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia. La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.

La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'art.1460 del Codice Civile.

Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione.

Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda USL è portatrice.

Timbro e firma del Legale Rappresentante

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati: alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori); alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 28 – TRATTAMENTO DEI DATI E CONSENSO AL TRATTAMENTO

Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del medesimo contratto, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.

Il DSM-DP, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione del Contratto, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

- nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
- nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
- nel trasmettere al DSM-DP, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e sgg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire al DSM-DP stesso di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice;
- nel fornire altresì al DSM-DP tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;

- nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- nel consentire al DSM-DP, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo allo stesso piena collaborazione.

ART. 29 - SPESE ACCESSORIE

Ogni spesa inerente e conseguente al contratto è a carico della Ditta aggiudicataria.

ART. 30 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, non saranno deferite ad arbitri. Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna.

)